REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I – QUOTA SOCIALE

Articolo 1
(Definizione della quota sociale)

1. Le quote sociali vengono stabilite dal Consiglio di Presidenza Nazionale e ratificate dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Il pagamento della quota sociale è un dovere di ciascun socio ai sensi dell'art. 3, comma 3, art. 24, comma 1, punto a) dello Statuto.

3. L'ammontare della quota sociale per l'anno in corso è contenuto nell'allegato al presente regolamento e pubblicato sul sito web dell'associazione.

Articolo 2
(Composizione della quota sociale)

1. La quota sociale è composta da una base comune a tutti gli iscritti alla quale si aggiunge un differenziale in base al proprio livello di competenza.

Articolo 3
(Validità della quota sociale)

1. La quota sociale ha validità annuale secondo l'andamento dell'anno solare (dal primo gennaio al 31 dicembre).

2. L'ammontare della quota sociale è identico indipendentemente dal giorno dell'anno in cui viene versata e la sua scadenza continua ad essere il 31 dicembre dell'anno in corso.

Articolo 4
(Rinnovo della quota sociale)

1. Ai fini del suo rinnovo la quota sociale deve essere versata dal socio entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza.

2. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione dopo il 31 marzo è tenuto al versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Articolo 5

(Indennità di mancato pagamento della quota sociale)

1. Alla scadenza di pagamento (31 marzo) verrà conteggiata una percentuale suppletiva per il mancato pagamento pari a: 2% in caso di pagamento entro il 30 giugno dello stesso anno; 4% in caso di pagamento entro il 31 dicembre dello stesso anno; 8% in caso di pagamento entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 6

(Versamento errato della quota sociale)

1. I versamenti errati che dovessero pervenire all'associazione non possono essere, per ragioni amministrative, restituiti. L'associazione li conteggerà come un contributo volontario, del quale sarà rilasciata regolare ricevuta di versamento.

Articolo 7

(Versamento anticipato della quota sociale)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento, i versamenti a titolo di prima iscrizione effettuati tra il primo e il 31 dicembre valgono come pagamento della quota per l'anno successivo a quello di versamento (esempio: una quota sociale versata il 4 dicembre 200X, vale come quota sociale per l'anno 200X+1), qualora il socio ne faccia richiesta esplicita all'atto della domanda.

CAPO II – RIMBORSI SPESE A SOCI

Articolo 8

(Rimborsi spesa)

1. I rimborsi spese sono disciplinati dal presente regolamento e riguardano le spese effettivamente sostenute dai soci per l'attività prestata, nei limiti previsti dal Consiglio di Presidenza Nazionale, a favore dell'associazione.

2. I rimborsi spese devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

3. Nulla è dovuto al socio per l'attività sociale prestata.

Articolo 9

(Spese rimborsabili)

1. Le spese che verranno rimborsate sono le seguenti:

- spese di trasporto o locomozione, vitto e alloggio necessarie per svolgere le attività previste per il buon funzionamento dell'associazione (es. studi, ricerche, partecipazioni a convegni, incontri con altre associazioni, etc.) previa autorizzazione del Presidente dell'associazione o su mandato del Consiglio di Presidenza Nazionale;

- eventuali spese anticipate in nome e per conto dell'associazione, concordate con il Consiglio di Presidenza Nazionale;

- in caso di utilizzo dell'autovettura personale per gli spostamenti sarà riconosciuto il rimborso chilometrico nei limiti previsti dalle tabelle ACI in vigore nell'anno;

- l'uso della propria autovettura potrà essere effettuato solo dopo avere rilasciato apposita dichiarazione che sollevi l'associazione da ogni responsabilità conseguente l'uso del mezzo proprio, sia per eventuali danni arrecati a terzi che per quelli subiti alla persona del conducente, dei trasportati e del mezzo di trasporto medesimo.

Articolo 10

(Modalità di rimborso)

1. Per ottenere il rimborso dovrà essere compilata una richiesta di rimborso «nota-spese», debitamente firmata con allegate le pezze giustificative; la richiesta di rimborso dovrà essere vistata dal Consiglio di Presidenza Nazionale e poi si provvederà al rimborso.

2. Il richiedente il rimborso spese è responsabile di quanto richiesto e attestato nel prospetto.

3. Sono escluse compensazioni con eventuali crediti vantati dall'associazione.

CAPO III – ALTRI VERSAMENTI DIVERSI DALLA QUOTA SOCIALE

Articolo 11

(Altri versamenti diversi dalla quota sociale)

1. Tutti i versamenti effettuati a favore dell'associazione da coloro che non sono soci e non reclamati entro 30 (trenta) giorni dalla data di accredito, saranno considerati alla stregua di donazioni.